



Città di Gonzaga

Provincia di Mantova  
PIAZZA CASTELLO N. 1 – 46023 GONZAGA - TEL. 0376/526311

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 del 10/06/2020

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020

L'anno 2020, addì **dieci**, del mese di **Giugno** alle ore **19:00**, premesse le formalità di legge, ai sensi dell'art. 73 co. 1 del D.L. 18/2020 e del decreto sindacale n. 10/2020, si è riunito in seduta pubblica, sessione straordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Risultano:

Cognome e Nome	Funzione	Presente/Assente
GALEOTTI ELISABETTA	Sindaco	P
TERZI CLAUDIO	Consigliere	P
MALIK MARWA WAHEED	Consigliere	P
FERRARI CARLA	Consigliere	P
BIGI ALESSANDRO	Consigliere	P
BENATTI EUGENIO	Consigliere	P
BERNARDELLI ANTONELLA	Consigliere	P
SCARDUELLI PAOLA	Consigliere	P
DALAI MATTEO	Consigliere	P
ZATELLI ACHILLE	Consigliere	P
MAGNANI MATTEO	Consigliere	P
MAGNANI STEFANIA	Consigliere	P
BIANCHERA FEDERICA	Consigliere	A

Presenti: 12    Assenti: 1

Sono presenti anche gli Assessori esterni Faccini Luca e Sacchi Massimiliano.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Roberta Borghi che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Galeotti Elisabetta, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020

*Su proposta del Responsabile del Settore Economico Finanziario*

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento

o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	7,60%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

Vista la deliberazione n. 5 del 25/3/2019 "IUC DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI IMU PER L'ANNO 2019" con la quale sono state determinate le aliquote e le agevolazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019 come di seguito esposto:

*ALIQUOTE IMU -ANNO 2019-:*

- a) 0,86% aliquota di base;
- b) 0,40% per le unità immobiliari censite catastalmente nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
- c) 0,40% per gli immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratti sottoscritti sulla base di accordi stipulati ai sensi della Legge 9/12/1998, n.431 comma 3 dell'art. 2.

*DETRAZIONI D'IMPOSTA -ANNO 2019-:*

- a) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per l'abitazione principale e relative pertinenze, classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9;

*AGEVOLAZIONI IMU -ANNO 2019-:*

- a) E' considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) per gli immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratti sottoscritti sulla base di accordi stipulati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 comma 3 dell'art. 2 l'imposta è determinata applicando all'aliquota stabilita dal Comune (punto 1 lettera c) 0,40%) la riduzione al 75 per cento (Articolo 13 comma 6-bis del D.L. 201/2011).

Vista la deliberazione n. 4 del 25/3/2019 "IUC INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI TASI PER L'ANNO 2019" con la quale sono state determinate le aliquote e le agevolazioni per l'applicazione del Tributi sui servizi indivisibili – TASI - per l'anno 2019 come di seguito esposto:

*ALIQUOTE TASI -ANNO 2019-:*

- a) Aliquota pari al 2,00 per mille per le unità immobiliari censite catastalmente nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e delle relative pertinenze, così come definite ai fini IMU;
- b) aliquota pari al 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, convertito in L. n.133/1994);
- c) aliquota pari allo 0,65 per mille per i fabbricati iscritti catastalmente nella categoria C/1 (Negozzi e Botteghe) purchè prive di slot - machine;
- d) aliquota pari allo 0,00 per mille per le unità immobiliari iscritte nella categoria catastale D destinate all'esercizio di nuove attività produttive a carattere artigianale o industriale aventi sede operativa sul territorio del Comune di Gonzaga e che non riguardano attività di subentro (ovvero non dovrà trattarsi in alcun modo di una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta con gli stessi beni e mezzi utilizzati nell'attività precedente, nello stesso luogo o nei confronti degli stessi clienti), la presente aliquota agevolata non si applica ai fabbricati censiti delle categorie D/5 e D/10 così pure non si applica ai fabbricati aventi i requisiti di ruralità;
- e) aliquota pari allo 0,00 per mille per le unità immobiliari inagibili da sisma di cui all'art. 8, comma 3 del D.L. 74/2012 coordinato con la Legge di conversione n. 122/2012;
- f) Aliquota pari al 1,30 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);
- g) Aliquota pari al 1,30 per mille per la restante tipologia degli altri immobili diversi da quelli precedentemente elencati – aliquota ordinaria;

*DETRAZIONI D'IMPOSTA -ANNO 2019* per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, così come definite dall'I.M.U:

- Detrazione di Euro 100,00 (cento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi che dimorino abitualmente e abbiano residenza anagrafica nell'unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 adibita ad abitazione principale limitatamente alle sole abitazioni principali la cui Rendita Catastale risulta pari o inferiore ad Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00);

*AGEVOLAZIONI TASI -ANNO 2019-:*

- a) Si considerano abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- b) per gli immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratti sottoscritti sulla base di accordi stipulati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 comma 3 dell'art. 2 - canone concordato - l'imposta è determinata applicando all'aliquota stabilita dal Comune (aliquota ordinaria 1,30 per mille)

*Verbale di Consiglio N° 12 del 10/06/2020*

la riduzione al 75 per cento (Comma 678 – ultimo periodo - articolo 1 Legge 147/2013);

RITENUTO opportuno, in ragione del mantenimento degli equilibri di bilancio e sulla basi imponibili Imu, introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

- a) aliquota pari al 0,60 % per le unità immobiliari censite catastalmente nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e delle relative pertinenze, così come definite ai fini IMU;
- b) aliquota pari al 0,10 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, convertito in L. n.133/1994);
- c) aliquota pari al 0,15 % per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);
- d) aliquota pari al 0,60 % per gli immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratti sottoscritti sulla base di accordi stipulati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 comma 3 dell'art. 2;
- e) aliquota pari al 0,90 % per i terreni agricoli;
- f) aliquota pari al 1,00 % per i fabbricati censiti catastalmente nel gruppo "D";
- g) aliquota pari al 0,93 % per i fabbricati iscritti catastalmente nella categoria C/1 (Negozzi e Botteghe) purché prive di slot - machine;
- h) Aliquota pari al 1,00 % per la restante tipologia degli altri immobili diversi da quelli precedentemente elencati – aliquota ordinaria;

RITENUTO confermare la detrazione d'imposta per l'anno 2020 di Euro 200,00 (duecento/00) per l'abitazione principale e relative pertinenze, classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9;

RITENUTO di confermare l'agevolazione imu per l'anno 2020 e considerando abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

RITENUTO di stabilire che per poter beneficiare dell'aliquota agevolata di cui al punto d) prevista per l'immobile concesso in locazione ai sensi della Legge 431/98 comma 3 art. 2, come pure per l'aliquota agevolata di cui al punto g) disciplinata per gli immobili di categoria C/1 privi di slot-machine è necessaria la presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio tributi entro il 31/07/2020;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 8 del 27 aprile 2020;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

PROPONE

- . le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020 che avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020 come indicate nel seguente prospetto:

Tipo di immobile	ALIQUOTE
abitazione principale di lusso	0,60%
fabbricati rurali strumentali	0,10%
"beni merce"	0,15%
terreni agricoli	0,90%
Fabbricati gruppo "D"	1,00%
Immobili locati a "canone concordato"	0,60%
Immobili C1 privi di slot-machine	0,93%
altri immobili	1,00%

**. DETRAZIONI D'IMPOSTA -ANNO 2020**

Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per l'abitazione principale e relative pertinenze, classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9;

**AGEVOLAZIONI IMU -ANNO 2020:**

- a) E' considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) per gli "Immobili locati a canone concordato" si intendono i fabbricati dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratti sottoscritti sulla base di accordi stipulati ai sensi della Legge 9/12/1998, n. 431 comma 3 dell'art. 2;
- c) per beneficiare delle agevolazioni per "canone concordato" e "immobili C1 privi di slot-machine" è necessaria la presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio tributi entro il 31/07/2020; ;

- di dare atto che ai sensi dell'art.1 , comma 767 della legge n.160/2019 la presente deliberazione sarà efficace dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del ministero economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il ciomune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

**VISTO** il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Preso atto della proposta che precede;

Con voti favorevoli 9, contrari n. 3 espressi nella forma prevista dal decreto sindacale n.10/2020;

**DELIBERA**

- di approvare la suindicata proposta di deliberazione;
- di **allegare** alla presente i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

inoltre,

Visto l'art. 134 comma 4 del DLgs. n. 267/2000, in ordine alla necessità di dar corso agli ulteriori adempimenti.

Con voti favorevoli 9, contrari n. 3 ( Zatelli,Magnani Matteo,Magnani Stefania) espressi nella forma prevista dal decreto sindacale n.10/2020;

**DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
**Galeotti Elisabetta**  
*Documento firmato digitalmente*  
*(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Roberta Borghi**  
*Documento firmato digitalmente*  
*(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*

---